SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 34

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 11 febbraio 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2004 avrà termine il 28 febbraio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 15 gennaio 2004.

Rideterminazione del calendario delle festività religiose ebraiche per l'anno 2004.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 10 ottobre 2003, con il quale è stato determinato il calendario delle festività religiose ebraiche per l'anno 2004;

Vista la successiva comunicazione in data 27 novembre 2003 dell'Unione delle comunità ebraiche italiane relativa alle date delle festività di Succoth e Simchat Torà;

Ritenuto di dover aderire alla richiesta;

Richiamati gli articoli 4 e 5 della legge 8 marzo 1989, n. 101;

Decreta:

Il calendario delle festività religiose ebraiche è rideterminato, per il 2004, come segue:

tutti i sabati (da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sole del sabato);

5, 6, 7 - 12 e 13 aprile - Pesach (Pasqua);

26 e 27 maggio - Shavuoth (Pentecoste);

27 luglio - Digiuno del 9 di Av;

16 e 17 settembre - Rosh Ha Shanà (Capodanno);

24 e 25 settembre - Vigilia e digiuno di espiazione (Kippur);

30 settembre, 1 e 7 ottobre - Succoth (Festa delle Capanne);

8 ottobre - Simchat Torà (Festa della legge).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2004

Il Ministro: PISANU

04A01190

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 novembre 2003.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Targretin» bexarotene, autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Targretin» bexarotene - autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri EU/1/01/178/001 75 mg capsule molli 100 capsule in flacone uso orale.

Titolare A.I.C.: Ligand Pharmaceuticals Uk Ltd.

Decreto n. C/256/2003.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2003, n. 129, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute;

Vista la decisione della Commissione europea del 25 novembre 2002, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Targretin bexarotene»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE n. 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto l'art. 3, comma 2 e comma 9-*ter* della legge 15 giugno 2002, n. 112, recante la conversione in legge con modificazione, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63;

Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 13 novembre 2003;

Considerato che la relazione tecnica relativa agli effetti finanziari del presente decreto è stata verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Targretin bexarotene» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco nella seduta del 9/10 settembre 2003;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale TARGRETIN BEXAROTENE nella confezione indicata viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale: 75 mg capsule molli 100 capsule in flacone uso orale, n. 035710019/E (in base 10) 121T23 (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Targretin bexarotene» è classificata come segue:

75 mg capsule molli 100 capsule in flacone uso orale, n. 035710019/E (in base 10) 121T23 (in base 32);

classe «H»;

prezzo ex factory IVA esclusa 1.100,00 euro;

prezzo al pubblico IVA inclusa 1.815,44 euro.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento dell'innovazione - Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici.

Art. 5.

Il presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 27 novembre 2003

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 277.

04A01174

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 20 novembre 2003.

Recepimento della decisione 2003/525/CE della Commissione del 18 luglio 2003, che rinvia la data di attuazione della direttiva 1999/36/CE del Consiglio per alcune attrezzature a pressione trasportabili.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 168 del nuovo codice della strada che ai commi 2 e 6 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, nel frattempo divenuto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di sicurezza del trasporto su strada delle merci pericolose ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 2002, di attuazione della direttiva 1999/36/CE, 2001/2/CE e della decisione 2001/107/CE in materia di attrezzature a pressione trasportabili, ed in particolare gli articoli 15 e 17;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2003, n. 43, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 2003, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23;

Vista la decisione 2003/525/CE della Commissione del 18 luglio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 183 del 22 luglio 2003, che rinvia la data di attuazione della direttiva 1999/36/CE del Consiglio per alcune attrezzature a pressione trasportabili;

ADOTTA
il seguente decreto:
(Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo)

Art. 1.

1. All'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 febbraio 2003, n. 43, le parole «1° luglio 2003» sono sostituite con le parole «1° luglio 2005».

Art. 2.

1. L'art. 15, comma 4, del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 febbraio 2003, n. 41, è sostituito dal seguente: «4. È consentita fino al 1° luglio 2007

l'immissione sul mercato e la messa in servizio dei fusti a pressione, delle incastellature di bombole e delle cisterne, conformi alla normativa vigente anteriormente al 1° luglio 2005. È altresì consentita la successiva messa in servizio di queste attrezzature immesse sul mercato fino al 1° luglio 2007.».

Art. 3.

1. Il presente decreto si applica dal 1° luglio 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2003

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 5

04A01159

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 29 dicembre 2003.

Autorizzazione all'organismo di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Fico Bianco del Cilento» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale del 1° dicembre 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 2003, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Fico Bianco del Cilento», trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge Comunitaria 1999 — ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista l'indicazione espressa dall'Associazione consorzio per la tutela e la valorizzazione del Fico bianco del Cilento, con sede in Agropoli (Salerno), via San Marco n. 118, con la quale veniva indicato, quale organismo privato per svolgere attività di controllo sul prodotto di che trattasi, l'Istituto «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerato che gli organismi privati proposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerata l'indicazione del gruppo tecnico di valutazione dell'opportunità di pervenire alla definizione di un piano dei controlli standard appositamente predisposto per le produzioni vegetali;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo privato di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro dire-

zionale Isola G/l è autorizzato, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione «Fico Bianco del Cilento», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale 1° dicembre 2003.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Fico Bianco del Cilento», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare allegato al decreto ministeriale 1° dicembre 2003.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Fico Bianco del Cilento» da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo pubblico di controllo «IS.ME.-CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo privato autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Fico Bianco del Cilento» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo privato autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Fico Bianco del Cilento» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione «Fico Bianco del Cilento».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2003

Il direttore generale: ABATE

04A01262

DECRETO 29 dicembre 2003.

Autorizzazione all'organismo di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Carciofo di Paestum» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale del 1° dicembre 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indica-

zioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Visto il decreto Ministeriale 1° dicembre 2003, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Carciofo di Paestum», trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge Comunitaria 1999 — ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista l'indicazione espressa dalla Cooperativa Paestum a r.l., con sede in Paestum (Salerno), via Spinazzo, con la quale veniva indicato, quale organismo privato per svolgere attività di controllo sul prodotto di che trattasi, l'Istituto «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerato che gli organismi privati proposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerata l'indicazione del gruppo tecnico di valutazione dell'opportunità di pervenire alla definizione di un piano dei controlli standard appositamente predisposto per le produzioni vegetali;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo privato di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1 è autorizzato, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione «Carciofo di Paestum», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale 1° dicembre 2003.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Carciofo di Paestum», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare allegato al decreto ministeriale 1° dicembre 2003.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Carciofo di Paestum» da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo pubblico di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo privato autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Carciofo di Paestum» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo privato autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Carciofo di Paestum» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione «Carciofo di Paestum».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2003

Il direttore generale: ABATE

04A01263

DECRETO 29 dicembre 2003.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» ad effettuare il controllo sull'indicazione geografica protetta «Peperoni di Senise» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Peperoni di Senise», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Considerato che l'organismo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazione di specificità (STG), di cui al comma 7, dell'art. 53, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato articolo dell'art. 53, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1, dell'art. 53 predetto, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1, dell'art. 53, comma 4, come sostituito;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazione di specificità (STG), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - è autorizzato ai sensi del comma 1, del medesimo art. 53 della citata legge ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Peperoni di Senise», registrata in ambito europeo come indicazione geografica protetta con regolamento CE della Commissione n. 1263/96 del 1° luglio 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Peperoni di Senise», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Peperoni di Senise», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Peperoni di Senise», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della indicazione geografica protetta «Peperoni di Senise» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati

dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Peperoni di Senise».

Art. 8.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Peperoni di Senise», ai sensi dell'art. 53, comma 12, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2003

Il direttore generale: ABATE

04A01266

DECRETO 16 gennaio 2004.

Riconoscimento come organizzazione interprofessionale, ai sensi del regolamento n. 104/2000 e del regolamento n. 1813/2001 alla società denominata «Organizzazione interprofessionale della filiera pesca e acquacoltura in Italia (O.I. Filiera ittica)».

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELEGATO PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio delle Comunità europee del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in particolare il Titolo III relativo alle condizioni per la concessione e la revoca del riconoscimento alle organizzazioni interprofessionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

Visto l'art. 13 del suddetto regolamento n. 104/2000 in base al quale può essere concesso il riconoscimento alle organizzazioni interprofessionali costituite tra rappresentanti delle attività di produzione commercio o trasformazione dei prodotti di cui all'art. 1 del reg. n. 104/2000, che raggruppino una parte significativa dei quantitativi prodotti trasformati o commercializzati dai membri di ciascuno dei comparti che le compongono, in una o più regioni;

Visto il regolamento CE n. 1813/2001 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 104/2000, art. 13;

Vista l'istanza in data 8 settembre 2003 con la quale la società denominata «Organizzazione interprofessionale della filiera pesca e acquacoltura in Italia (O.I. Filiera ittica)» con sede a Roma, ha chiesto il riconoscimento come Organizzazione interprofessionale ai sensi del regolamento n. 104/2000, art. 13 e del regolamento n. 1813/2001;

Considerato che la suddetta Organizzazione risulta essere regolarmente costituita, con atto in data 16 luglio 2003, repertorio n. 94842, per notaio Pasquale Cardasco di Roma, tra le seguenti associazioni: «Federazione delle organizzazioni di produttori della pesca e dell'acquacoltura italiane (Feder. Op. It)» con sede in Roma, «Associazione nazionale delle aziende ittiche (Assoittica Italia)» con sede a Roma, «Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE)» con sede a Roma;

Visto lo statuto e la documentazione prevista dall'art. 2 del suddetto regolamento n. 1813/2001;

Visti gli atti dai quali risulta che l'Organizzazione interprofessionale della filiera pesca e acquacoltura in Italia (O.I. Filiera ittica), con sede in Roma, risponde ai requisiti di rappresentatività stabiliti dal regolamento n. 104/2000, art. 13 e dal regolamento n. 1813/2001, art. 1, comma 2;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta, ai fini del regolamento (CE) n. 104/2000, art. 13, e del regolamento (CE) n. 1813/2001, art. 1, nonché a tutti gli effetti eventuali conseguenti a norma di legge, l'organizzazione interprofessionale denominata «Organizzazione interprofessionale della filiera pesca e acquacoltura in Italia (O.P.Filiera ittica)» con sede a Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2004

Il Sottosegretario delegato per la pesca e l'acquacoltura
SCARPA BONAZZA BUORA

04A01064

DECRETO 27 gennaio 2004.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «Cermet - Certificazione e ricerca per la qualità - Soc. cons. a r.l.» ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Colline di Romagna» riferita all'olio extravergine di oliva registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1491/2003 del 25 agosto 2003 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Colline di Romagna» riferita all'olio extravergine di oliva, prevista dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 2081/92 del consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo responsabile della vigilanza sulla stessa;

Considerato che l'organismo «Cermet - Certificazione e ricerca per la qualità - Soc. cons. a r.l.» risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazione di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «Cermet - Certificazione e ricerca per la qualità - Soc. cons. a r.l.», con sede in Cadriano di Granarolo (Bologna), via Cadriano n. 23, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazione di specificità (STG), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999, è autorizzato ai sensi del comma 1, del medesimo art. 53 della citata legge ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Colline di Romagna» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento CE della commissione n. 1491/2003 del 25 agosto 2003.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «Cermet - Certificazione e ricerca per la qualità - Soc. cons. a r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Cermet - Certificazione e ricerca per la qualità - Soc. cons. a r.l.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Colline di Romagna» riferita all'olio extravergine di oliva, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «Cermet - Certificazione e ricerca per la qualità - Soc. cons. a r.l.» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Colline di Romagna» riferita all'olio extravergine di oliva, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Cermet - Certificazione e ricerca per la qualità - Soc. cons. a r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Cermet - Certificazione e ricerca per la qualità - Soc. cons. a r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Colline di Romagna» riferita all'olio extravergine di oliva, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Cermet - Certificazione e ricerca per la qualità - Soc. cons. a r.l.» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Colline di Romagna» riferita all'olio extravergine di oliva rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Colline di Romagna» riferita all'olio extravergine di oliva.

Art. 8.

L'organismo autorizzato «Cermet - Certificazione e ricerca per la qualità - Soc. cons. a r.l.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Colline di Romagna» riferita all'olio extravergine di oliva, ai sensi dell'art. 53, comma 12, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A01265

DECRETO 29 gennaio 2004.

Conferimento al Consorzio per la tutela del vino Asti DOCG dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per la DOCG «Asti».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001 concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002 concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001;

Visti i decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 dicembre 2001, 9 agosto 2002 e 31 luglio 2003 concernenti la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto 29 maggio 2001, relativo alla scadenza della presentazione della domanda per ottenere l'incarico di controllo da parte dei consorzi di tutela;

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003 che consente di poter autorizzare in via sperimentale i Consorzi di tutela che si siano candidati all'attività di controllo in conformità alle istruzioni di cui al citato decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 novembre 1993 e successive modifiche con il quale è stata riconosciuta la DOCG «Asti» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la richiesta presentata dal Consorzio per la tutela del vino Asti, con sede in Asti, piazza Roma n. 10, munito dell'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19 della legge n. 164/1992, intesa ad ottenere l'incarico per l'attività di controllo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 nei confronti della DOCG «Asti», corredata della relativa documentazione ed in particolare del piano dei controlli e del relativo tariffario;

Considerato che la citata richiesta è stata oggetto di valutazione nella specifica riunione del 21 ottobre 2003 presso questo Ministero con la partecipazione del citato Consorzio di tutela;

Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in particolare il parere favorevole espresso dalla regione Piemonte sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario con nota prot. n. 1110/12 del 26 gennaio 2004;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio istante, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio per la tutela del vino Asti, con sede in Asti, Piazza Roma n. 10, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOCG «Asti», nei confronti di tutti i produttori (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela autorizzato del vino «Asti», di seguito denominato Consorzio autorizzato, dovrà assicurare che, conformemente alle attività schematizzate nel piano di controllo approvato, il processo produttivo ed il prodotto certificato con la DOCG «Asti» rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le province e i comuni competenti per territorio di produzione della DOCG «Asti» sono tenuti a mettere a disposizione del Consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, le camere di commercio, I.A.A. competenti per territorio di produzione sono tenute a verificare l'avvenuto pagamento al Consorzio autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo, da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOCG in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) la regione, le province e la camere di commercio, I.A.A. competenti per territorio di produzione possono delegare al Consorzio autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, e dal decreto ministeriale n. 256/1997 in materia di gestione e di controlli nel settore dei v.q.p.r.d.; in particolare le camere di commercio, I.A.A. possono delegare il Consorzio autorizzato, conformemente al disposto dell'art. 16, comma 3, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOCG «Asti», le ricevute di produzione delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) le ditte imbottigliatrici devono applicare sulle bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri i contrassegni di Stato rilasciati dal Consorzio autorizzato a seguito del parere di conformità.

Art. 3.

1. Il Consorzio autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il piano dei controlli, il sistema tariffario nei confronti della DOCG «Asti», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. Il Consorzio autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. Il Consorzio autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della regione Piemonte, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 2001.

2. Il Consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti all'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. Il termine della validità dell'autorizzazione di cui all'art. 1 sarà fissato dopo l'ultimazione dell'attività di monitoraggio di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2003.

2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il Consorzio autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A01264

DECRETO 2 febbraio 2004.

Riconoscimento ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, alla cooperativa «Shoreline» s.c. a r.l., in Trieste, in qualità di compiti di ricerca scientifica e tecnologica nel settore della pesca.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è istituito il Ministero per le politiche agricole e forestali;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 1639/1968 recante regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Vista la domanda di riconoscimento, pervenuta in data 18 marzo 2002, presentata dalla soc. coop. Shoreline, in Trieste - area Science Park Padriciano, 99, ai sensi dell'art. 27 del regolamento sopracitato;

Visto che la Capitaneria di porto di Trieste, competente per territorio, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 2 del decreto ministeriale 11 giugno 1996, previa istruttoria, ha accertato che il predetto Istituto, per mezzi, personalità e finalità, è idoneo a svolgere compiti di ricerca scientifica e tecnologica nel settore della pesca;

Sentito il parere favorevole della commissione consultiva centrale per la pesca marittima espresso, ai sensi dell'art. 27 del regolamento di esecuzione della legge 14 luglio 1965, nella seduta del 2 dicembre 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639/1968 nelle premesse citato, la cooperativa Shoreline s.c. a r.l. è riconosciuta agli effetti di cui al medesimo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2004

Il Ministro: ALEMANNO

04A01160

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 4 febbraio 2004.

Dati relativi al numero delle imprese, all'indice di occupazione e al valore aggiunto per i settori individuati ai commi 1 e 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, per le province di Enna, Ragusa, Savona e Siracusa.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativa al riordino delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed in particolare l'art. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, recante il regolamento di attuazione del predetto art. 10, concernente i criteri per la ripartizione dei consiglieri camerali in rappresentanza dei vari settori economici;

Visti i dati forniti, per il tramite e con il coordinamento dell'Unione italiana delle camere di commercio, dalle camere di commercio di Enna, Ragusa, Savona e Siracusa, di cui all'allegato *A* del presente decreto;

Vista la relazione presentata dal gruppo di lavoro, costituito con decreto ministeriale 21 dicembre 1995 e successive modificazioni, riunitosi il 28 gennaio 2004 per la verifica dei predetti dati, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 1995;

Ritenuto di poter condividere le valutazioni positive espresse dalla succitata relazione;

Riscontrata la necessità di provvedere alla pubblicazione dei dati in argomento;

Decreta:

Art. 1.

I dati di cui all'allegato *A*, forniti dalle Camere di commercio di Enna, Ragusa, Savona e Siracusa per il tramite e con il coordinamento dell'Unione italiana delle camere di commercio, rispondono ai requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.

Art. 2.

Si dispone la pubblicazione dei dati di cui all'art. 1, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2004

Il Ministro: MARZANO

ALLEGATO *A*

Ministero delle Attività Produttive

Servizio Centrale Camere di Commercio - Ufficio B2

Camera di Commercio di Enna

Settori di attività economica	Numero Imprese (*)	Indice di Occupazione	Valore aggiunto (migliaia di Euro)
Agricoltura	5.292	28,5	127.061,65
Artigianato	2.730	15,3	101.672,08
Industria	986	12,0	130.868,97
Commercio	3.744	16,1	138.005,45
Cooperative	504	2,6	31.980,85
Turismo	479	2,6	22.659,57
Trasporti e spedizioni	472	5,9	86.230,30
Credito	160	1,8	50.581,95
Assicurazioni	121	0,4	3.418,46
Servizi alle imprese	620	6,7	152.324,53
Pesca	-	0,0	45,19
Altri settori	769	8,1	38.551,29
Totale	**15.877**	**100,0**	**883.400,29**

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classifcate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione)

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 30 settembre 2003

Ministero delle Attività Produttive

Servizio Centrale Camere di Commercio - Ufficio B2

Camera di Commercio di Ragusa

Settori di attività economica	Numero Imprese (*)	Indice di Occupazione	Valore aggiunto (migliaia di Euro)
Agricoltura	11.107	34,0	508.991,83
Artigianato	5.677	14,3	231.531,90
Industria	1.816	9,8	263.820,34
Commercio	8.727	18,1	329.003,36
Cooperative	611	1,5	35.852,49
Turismo	1.003	2,8	54.074,05
Trasporti e spedizioni	1.069	4,5	136.766,99
Credito	344	2,0	134.196,89
Assicurazioni	224	0,4	7.186,70
Servizi alle imprese	1.595	5,9	314.978,93
Pesca	202	0,4	3.922,15
Altri settori	1.564	6,3	83.556,72
Totale	**33.939**	**100,0**	**2.103.882,35**

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classifcate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione)

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 30 settembre 2003

Ministero delle Attività Produttive

Servizio Centrale Camere di Commercio - Ufficio B2

Camera di Commercio di Savona

Settori di attività economica	Numero Imprese (*)	Indice di Occupazione	Valore aggiunto (migliaia di Euro)
Agricoltura	4.967	5,9	149.492,51
Artigianato	8.935	17,2	408.262,45
Industria	2.032	17,4	658.846,97
Commercio	9.835	20,4	568.627,69
Cooperative	234	1,8	68.083,95
Turismo	4.028	10,8	311.867,60
Trasporti e spedizioni	1.279	8,3	381.928,12
Credito	573	2,4	191.052,80
Assicurazioni	427	0,8	27.702,13
Servizi alle imprese	3.231	9,1	732.106,70
Altri settori	1.505	5,9	120.597,71
Totale	**37.046**	**100,0**	**3.618.568,63**

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classifcate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione)

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 30 settembre 2003

Ministero delle Attività Produttive

Servizio Centrale Camere di Commercio - Ufficio B2

Camera di Commercio di Siracusa

Settori di attività economica	Numero Imprese (*)	Indice di Occupazione	Valore aggiunto (migliaia di Euro)
Agricoltura	9.602	19,9	280.096,02
Artigianato	5.356	10,1	186.557,43
Industria	2.575	22,4	718.140,81
Commercio	9.160	16,0	345.039,23
Cooperative	1.205	2,4	85.904,23
Turismo	1.191	3,1	67.296,21
Trasporti e spedizioni	1.017	6,4	216.980,16
Credito	406	2,0	144.191,60
Assicurazioni	272	0,5	11.243,18
Servizi alle imprese	2.100	7,8	437.883,16
Pesca	296	2,1	22.917,79
Altri settori	1.843	7,3	103.079,35
Totale	**35.023**	**100,0**	**2.619.329,17**

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classifcate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione)

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 dicembre 2002

04A01161

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 28 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale A.C.I. di La Spezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertata la chiusura al pubblico dell'Ufficio provinciale dell'A.C.I. di La Spezia - Pubblico registro automobilistico, nel giorno 2 gennaio 2004, a seguito di indifferibili attività di manutenzione e riallineamento della base dati centralizzata prima dell'avvio lavorativo dell'anno 2004.

Motivazioni.

L'Ufficio provinciale A.C.I. di La Spezia ha comunicato — con nota n. 1653/pt del 22 dicembre 2003, la chiusura al pubblico il giorno 2 gennaio 2004, a causa di indifferibili attività di manutenzione e riallineamento della base dati.

La Procura generale della Repubblica di Genova — con nota prot. 568/2003 del 30 dicembre 2003 — ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 28 gennaio 2004

Il direttore regionale: VIOLA

04A01165

PROVVEDIMENTO 28 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale A.C.I. di Savona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertata la chiusura al pubblico dell'Ufficio provinciale dell'A.C.I. di Savona - Pubblico registro automobilistico, nel giorno 2 gennaio 2004, a seguito di indifferibili attività di manutenzione e riallineamento della base dati successivo alla recente centralizzazione dei relativi server.

Motivazioni.

L'Ufficio provinciale A.C.I. di Savona ha comunicato — con nota n. 1526 del 19 dicembre 2003, la chiusura al pubblico il giorno 2 gennaio 2004, a causa di indifferibili attività di manutenzione e riallineamento della base dati.

La Procura generale della Repubblica di Genova — con nota prot. 558/2003 del 20 dicembre 2003 — ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 28 gennaio 2004

Il direttore regionale: VIOLA

04A01166

PROVVEDIMENTO 28 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale A.C.I. di Genova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertata la chiusura al pubblico dell'Ufficio provinciale dell'A.C.I. di Genova - Pubblico registro automobilistico, nel giorno 2 gennaio 2004, a seguito di indifferibili attività di manutenzione e riallineamento della base dati che, devono essere svolte prima dell'avvio lavorativo del 2004.

Motivazioni.

L'Ufficio provinciale A.C.I. di Genova ha comunicato — con nota n. 3285 del 23 dicembre 2003, la chiusura al pubblico il giorno 2 gennaio 2004, a causa di indifferibili attività di manutenzione e riallineamento della base dati.

La Procura generale della Repubblica di Genova — con nota prot. 564/2003 del 29 dicembre 2003 — ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 28 gennaio 2004

Il direttore regionale: VIOLA

04A01167

PROVVEDIMENTO 28 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI-PRA di Isernia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL MOLISE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e delle norme statutarie e di regolamento riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI-PRA di Isernia nel giorno 2 gennaio 2004, per attività inerenti la manutenzione e riallineamento della base dati conseguenti alla recente centralizzazione del server.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla necessità per l'Ufficio provinciale ACI-PRA di Isernia di consentire alla società ACI informatica di effettuare indifferibili attività di manutenzione e riallineamento della base dati.

Il Garante del contribuente è stato informato con nota n. 2004/735 del 26 gennaio 2004.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore regionale:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Normativa attinente alla sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento di uffici finanziari.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Campobasso, 28 gennaio 2004

Il direttore regionale: MONTONE

04A01191

PROVVEDIMENTO 3 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli uffici di Bologna 2 e Modena.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Agenzia delle entrate, uffici di:

Bologna 2, il giorno 9 gennaio 2004, dalle ore 8,45 alle 12,45;

Modena, il giorno 12 gennaio 2004, dalle ore 11 alle ore 13 e il giorno 15 gennaio 2004, dalle ore 11,45 alle ore 12,45 e dalle ore 15,30 alle ore 16,30.

Motivazioni.

Chiusura al pubblico per assemblee sindacali concluse in coincidenza con l'orario finale dei servizi.

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Attribuzioni del direttore regionale:

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto-legge 26 gennaio 2001, n. 32.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Bologna, 3 febbraio 2004

Il direttore regionale: ROSSI

04A01203

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 3 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Siracusa.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592 che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la nota prot. 126355 del 23 dicembre 2003, dell'Agenzia del territorio ufficio provinciale di Siracusa con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio stesso;

Ritenuto che il mancato funzionamento del citato Ufficio, ubicato in via Antonello da Messina, per il giorno 31 dicembre 2003 è da attribuire alle operazioni di disinfestazione e disinfezione;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha prodotto il mancato funzionamento dell'Ufficio, non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria, così come previsto dall'art. 10, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 32/2001;

Sentito il Garante del contribuente, così come previsto all'art. 10, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 32/2001;

Considerato che ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Siracusa, dell'Agenzia del territorio , ubicato in via Antonello da Messina, nella giornata del 31 dicembre 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 3 febbraio 2004

p. *Il direttore regionale:* VITA

04A01204

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

PROVVEDIMENTO 4 febbraio 2004.

Disposizioni in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna elettorale per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di Canal San Bovo fissate per il giorno 14 marzo 2004.

IL PRESIDENTE

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata «Commissione»:

a) tenuto conto che con decreto del presidente della regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 3/A del 13 gennaio 2004, è stata fissata per il giorno 14 marzo 2004 l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di Canal San Bovo;

b) visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;

c) visti gli articoli 13 e 25 del testo unico delle leggi della regione autonoma Trentino-Alto Adige sulla composizione ed elezione degli organi amministrativi comunali, approvato con decreto del presidente della giunta regionale 13 gennaio 1995, n. 1/L, e l'art. 19, comma 38, della legge della regione Trentino-Alto Adige del 23 ottobre 1998, n. 10;

d) vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica;

e) viste le «Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni comunali e provinciali fissate per il giorno 18 maggio, il giorno 25 maggio e il giorno 8 giugno 2003», approvate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi l'8 aprile 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 91 del 18 aprile 2003;

f) consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Dispone

nei confronti della RAI radiotelevisione italiana società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

Art. 1.

1. Alla campagna per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di Canal San Bovo, fissata per il giorno 14 marzo 2004, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, di cui alle «Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni comunali e provinciali fissate per il giorno 18 maggio, il giorno 25 maggio e il giorno 8 giugno 2003», e successive modificazioni, al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialità e parità di trattamento.

2. I termini di cui agli articoli 5, comma 3, e art. 8, comma 1, delle «Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni comunali e provinciali fissate per il giorno 18 maggio, il giorno 25 maggio e il giorno 8 giugno 2003», decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 14 marzo 2004, salva una eventuale estensione sino al 28 marzo 2004 in relazione a votazioni di ballottaggio per la carica di sindaco.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2004

Il presidente: PETRUCCIOLI

04A01206

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 3 febbraio 2004.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di Canal San Bovo fissate per il giorno 14 marzo 2004. (Deliberazione n. 20/04/CSP).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 3 febbraio 2004;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante «Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica» e successive modificazioni;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;

Visti gli articoli 13 e 25 del testo unico delle leggi della regione autonoma Trentino-Alto Adige sulla composizione ed elezione degli organi amministrativi comunali, approvato con D.P.G.R. 13 gennaio 1995, n. 1/L, e l'art. 19, comma 38, della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10;

Vista la delibera n. 79/03/CSP, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali e provinciali fissate nei mesi di maggio e giugno 2003», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 91 del 18 aprile 2003;

Rilevato che, con decreto del presidente della regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 3/A del 13 gennaio 2004, è stata fissata per il giorno 14 marzo 2004 l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di Canal San Bovo;

Effettuate le consultazioni con la commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Udita la relazione del commissario, dott. Giuseppe Sangiorgi, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. Alla campagna per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di Canal San Bovo, fissata per il giorno 14 marzo 2004, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, di cui alla delibera n. 79/03/CSP, al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialità e parità di trattamento.

2. I termini di cui all'art. 6, commi 1 e 2, all'art. 11, commi 1 e 2, e all'art. 18, comma 1, della delibera n. 79/03/CSP, decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 14 marzo 2004, salva una eventuale estensione sino al 28 marzo 2004 in relazione a votazioni di ballottaggio per la carica di sindaco.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è reso disponibile nel sito web della stessa Autorità: www.agcom.it

Roma, 3 febbraio 2004

Il presidente: CHELI

Il commissario relatore: SANGIORGI

04A01205

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 10 febbraio 2004 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, previo deposito dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Progetto tutela del risparmio».

Dichiarano di eleggere domicilio presso Gruppo Atlante 2000 via Donizetti, 13 - 35020 Albignasego (Padova) tel. 049/712869 e presso Movimento Triveneto - via Camazzole, 20 - Carmignano di Brenta (Padova) tel. 049/5958574.

04A01353

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Turchia sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, firmato a Roma il 10 settembre 2001.

Il giorno 10 novembre 2003 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Turchia sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, firmato a Roma il 10 settembre 2001, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 19 agosto 2003, n. 250, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 dell'8 settembre 2003.

In conformità all'art. 22, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 1º gennaio 2004.

04A01068

Modifica della circoscrizione territoriale del Consolato generale d'Italia a San Francisco (Stati Uniti)

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del Consolato generale d'Italia a San Francisco è modificata come segue: gli Stati dell'Utah, delle Isole Hawaii, dell'Oregon, di Washington, Idaho, Montana, Alaska, della California (eccettuate le seguenti contee: San Luis Obipso, Kern, San Bernardino, Santa Barbara, Ventura, Los Angeles, Riverside, San Diego, Imperial Valley, Orange) i territori americani dell'Isola di Guam, Caroline, Yap, Isole Marianne, i territori americani delle Isole Samoa, l'atollo di Johnston, l'Isola di Wake e le Isole Midways.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2004

Il vice direttore generale per il personale
SPINELLI

04A01067

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento dello scopo prevalente di culto alla confraternita Santissimo Sacramento, in Corato.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 5 dicembre 2003 viene riconosciuto lo scopo prevalente di culto alla confraternita Santissimo Sacramento, con sede in Corato (Bari).

04A01107

Riconoscimento civile dell'estinzione della confraternita del SS. Corpo di Cristo e della Morte, in Morcone

Con decreto del Ministro dell'interno in data 1° dicembre 2003 viene estinta la confraternita del SS. Corpo di Cristo e della Morte, con sede in Morcone (Benevento).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

04A01102

Riconoscimento civile dell'estinzione dell'«Istituto Regina Elena» della Compagnia delle Figlie della Carità di S. Vincenzo de' Paoli, in Sava.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 1° dicembre 2003 viene estinto l'«Istituto Regina Elena» della Compagnia delle Figlie della Carità di S. Vincenzo de' Paoli, con sede in Sava (Taranto).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

04A01103

Riconoscimento civile dell'estinzione della confraternita di S. Maria della Mercede, in Morcone

Con decreto del Ministro dell'interno in data 1° dicembre 2003 viene estinta la confraternita di S. Maria della Mercede, con sede in Morcone (Benevento).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

04A01104

Riconoscimento civile dell'estinzione della confraternita del SS. Rosario, in Castelpoto

Con decreto del Ministro dell'interno in data 29 novembre 2003, viene estinta la confraternita del SS. Rosario, con sede in Castelpoto (Benevento).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

04A01105

Riconoscimento civile dell'estinzione della congrega del SS. Rosario, in Praiano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 dicembre 2003 viene estinta la congrega del SS. Rosario, con sede in Praiano (Salerno).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

04A01106

Riconoscimento civile dell'estinzione della confraternita di S. Giacomo apostolo, in Montesarchio

Con decreto del Ministro dell'interno in data 5 dicembre 2003 viene estinta la confraternita di S. Giacomo apostolo, con sede in Montesarchio (Benevento).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla parrocchia di S. Maria Assunta, con sede in Montesarchio (Benevento), frazione Varoni.

04A01185

Riconoscimento civile dell'estinzione della confraternita dell'Annunciazione in S. Giorgio, in Viola

Con decreto del Ministro dell'interno in data 19 dicembre 2003 viene estinta la confraternita dell'Annunciazione in S. Giorgio, con sede in Viola (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla parrocchia di S. Lorenzo, con sede in Viola (Cuneo).

04A01186

Riconoscimento civile dell'estinzione della confraternita di S. Croce in S. Caterina, in Villanova Mondovì

Con decreto del Ministro dell'interno in data 19 dicembre 2003 viene estinta la Confraternita di S. Croce in S. Caterina, con sede in Villanova Mondovì (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla parrocchia di S. Caterina, con sede in Villanova Mondovì (Cuneo).

04A01187

Riconoscimento civile dell'estinzione della confraternita dell'Immacolata Concezione di Maria SS., in San Michele Mondovì.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 19 dicembre 2003 viene estinta la confraternita dell'Immacolata Concezione di Maria SS., con sede in San Michele Mondovì (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente sopresso è devoluto alla parrocchia di San Michele, con sede in San Michele Mondovì (Cuneo).

04A01188

Riconoscimento civile dell'estinzione della confraternita di S. Croce, in Sant'Albano Stura

Con decreto del Ministro dell'interno in data 19 dicembre 2003 viene estinta la confraternita di S. Croce, con sede in Sant'Albano Stura (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla parrocchia di Maria V. Assunta, con sede in Sant'Albano Stura (Cuneo).

04A01189

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 6 febbraio 2004

Dollaro USA	1,2529
Yen giapponese	133,54
Corona danese	7,4505
Lira Sterlina	0,68315
Corona svedese	9,1175
Franco svizzero	1,5694
Corona islandese	86,25
Corona norvegese	8,7355
Lev bulgaro	1,9556
Lira cipriota	0,58624
Corona ceca	33,207
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	268,45
Litas lituano	3,4534
Lat lettone	0,6674
Lira maltese	0,4288
Zloty polacco	4,8623
Leu romeno	40903
Tallero sloveno	237,3200
Corona slovacca	40,700
Lira turca	1691400
Dollaro australiano	1,6458
Dollaro canadese	1,6765
Dollaro di Hong Kong	9,7410
Dollaro neozelandese	1,8280
Dollaro di Singapore	2,1236
Won sudcoreano	1463,45
Rand sudafricano	8,8550

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A01415

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ranix»

Estratto decreto n. 932 del 27 novembre 2003

Medicinale: RANIX.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Damor.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1º febbraio 2001:

20 compresse rivestite con film da 300 mg;

A.I.C. n. 035476035/MG (in base 10), 11UNL3 (in base 32);

classe «A» nota 48.

Prezzo ex-factory, I.V.A. esclusa 9,43 euro.

Prezzo al pubblico I.V.A. inclusa 15,56 euro.

Su tale prezzo deve essere applicata la riduzione di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: una compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: ranitidina 150 e 300 mg come ranitidina cloridrato;

eccipienti: cellulosa microcristallina, croscarmellosa sodica, magnesio stearato, polimetacrilato, idrossipropilmetilcellulosa, polietilenglicole 6000, talco e colorante titanio diossido (E171).

Classificazione al fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione confezionamento e controllo: Delta Ltd Reykiavikurvegur 78, IS 220 Hafnarfjordur - Islanda. Rottendorf Pharma GmbH Ostenfelder Strasse 51-61 Ennigerloh - Germania.

Indicazioni terapeutiche:

«Ranix» 150 mg: per il trattamento delle patologie del tratto gastrointestinale superiore laddove è necessario ridurre la secrezione acida gastrica, ulcera duodenale, ulcera gastrica benigna. Trattamento a lungo termine di ulcera duodenale e ulcera gastrica benigna per prevenire le ulcere recidivanti. Il trattamento a lungo termine è indicato nei pazienti con anamnesi di ulcere recidivanti. Esofagite da reflusso. Sindrome di Zollinger - Ellison;

«Ranix» 300 mg: per il trattamento delle patologie del tratto gastrointestinale superiore laddove è necessario ridurre la secrezione acida gastrica: ulcera duodenale, ulcera gastrica benigna, esofagite da reflusso, sindrome di Zollinger - Eleison.

«Ranix» non è indicato per il trattamento dei disturbi addominali lievi come crampi e distonie neurovegetative a carico dello stomaco.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare trimestralmente ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01171

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Seractil»

Estratto decreto n. 933 del 27 novembre 2003

Specialità medicinale: SERACTIL.

Titolare A.I.C.: Gebro Pharma GmbH.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1º febbraio 2001:

30 compresse rivestite con film in blister PVC/PVDC/AL da 300 mg;

A.I.C. n. 034765091/M (in base 10), 114Y93 (in base 32);

classe «A» nota 66.

Prezzo ex factory I.V.A. esclusa 3,94 euro;

Prezzo al pubblico I.V.A. inclusa 6,50 euro.

Alle confezioni che non vengono commercializzate viene attribuito il numero di A.I.C. come di seguito specificato:

10 compresse rivestite con film in blister PVC/PVDC/AL da 300 mg - A.I.C. n. 034765077/M (in base 10), 114Y8P (in base 32);

60 compresse rivestite con film in blister PVC/PVDC/AL da 300 mg - A.I.C. n. 034765115/M (in base 10), 114Y9V (in base 32);

10 compresse rivestite con film in blister PVC/PVDC/AL da 400 mg - A.I.C. n. 034765139/M (in base 10), 114YBM (in base 32);

30 compresse rivestite con film in blister PVC/PVDC/AL da 400 mg - A.I.C. n. 034765154/M (in base 10), 114YC2 (in base 32);

60 compresse rivestite con film in blister PVC/PVDC/AL da 400 mg - A.I.C. n. 034765178/M (in base 10), 114YCU (in base 32);

10 compresse rivestite con film in blister PVC/PVDC/AL da 200 mg - A.I.C. n. 034765014/M (in base 10), 114Y6Q (in base 32);

20 compresse rivestite con film in blister PVC/PVDC/AL da 200 mg - A.I.C. n. 034765026/M (in base 10), 114Y72 (in base 32);

30 compresse rivestite con film in blister PVC/PVDC/AL da 200 mg - AIC n. 034765038/M (in base 10), 114Y7G (in base 32);

50 compresse rivestite con film in blister PVC/PVDC/AL da 200 mg - A.I.C. n. 034765040/M (in base 10), 114Y7J (in base 32);

60 compresse rivestite con film in blister PVC/PVDC/AL da 200 mg - A.I.C. n. 034765053/M (in base 10), 114Y7X (in base 32);

100 compresse rivestite con film in blister PVC/PVDC/AL da 200 mg - A.I.C. n. 034765065/M (in base 10), 114Y89 (in base 32);

20 compresse rivestite con film in blister PVC/PVDC/AL da 300 mg - A.I.C. n. 034765089/M (in base 10), 114Y91 (in base 32);

50 compresse rivestite con film in blister PVC/PVDC/AL da 300 mg - A.I.C. n. 034765103/M (in base 10), 114Y9H (in base 32);

100 compresse rivestite con film in blister PVC/PVDC/AL da 300 mg - A.I.C. n. 034765127/M (in base 10), 114YB7 (in base 32);

20 compresse rivestite con film in blister PVC/PVDC/AL da 400 mg - A.I.C. n. 034765141/M (in base 10), 114YBP (in base 32);

50 compresse rivestite con film in blister PVC/PVDC/AL da 400 mg - A.IC. n. 034765166/M (in base 10), 114YCG (in base 32);

100 compresse rivestite con film in blister PVC/PVDC/AL da 400 mg - A.I.C. n. 034765180/M (in base 10), 114YCW (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: una compressa rivestita con film da 200, 300 e 400 mg contiene:

principio attivo: 200, 300 e 400 mg di dexibuprofene.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico del dolore e dell'infiammazione associati con l'osteoartrite, trattamento sintomatico acuto del dolore durante il periodo mestruale (dismenorrea primaria), trattamento sintomatico del dolore lieve o moderato come il dolore muscolo scheletrico.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare trimestralmente ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01172

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Brivirac»

Estratto decreto n. 935 del 1º dicembre 2003

Specialità medicinale: BRIVIRAC.

Titolare A.I.C.: A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l., via Sette Santi, 3 - Firenze.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1º febbraio 2001:

7 compresse in blister PVC/AL da 125 mg;

A.I.C. n. 035720010/M (in base 10), 1222UB (in base 32);

classe «A» nota 84.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) euro 65,44;

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) euro 108,00.

Alle confezioni che non vengono commercializzate viene attribuito il numero di A.I.C. come di seguito specificato:

35 (5×7 compresse) in blister PVC/AL da 125 mg - A.I.C. n. 035720022/M (in base 10), 1222UQ (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione:

principio attivo: 125 mg di brivudin;

eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, povidone K 2427, magnesio stearato.

Produzione: Berlin Chemie AG, Britz tempelhofer Weg 83, D-12347 Berlino - Germania.

Confezionamento controllo e rilascio dei lotti: Berlin Chemie AG, Adlershof Glienickerweg 125, D-12489 Berlino Germania.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Indicazioni terapeutiche: trattamento precoce delle infezioni acute da herpeszoster in adulti immunocompetenti.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare trimestralmente ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01173

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Integrazione della composizione del Comitato di pilotaggio costituito con decreto ministeriale 7 febbraio 2003 (Santuario dei cetacei).

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 26 gennaio 2004 è stata integrata la composizione del Comitato di pilotaggio costituito con decreto ministeriale 7 febbraio 2003 (Santuario dei cetacei).

04A01175

Pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto che prevede i lavori di ammodernamento della S.S. Jonica tratto da Squillace a Simeri Crichi e del prolungamento della S.S. 280 «Due Mari» fino al congiungimento con la S.S. 106 in nuova sede da realizzarsi nei comuni di Squillace, Borgia, San Floro, Catanzaro e Simeri Crichi, presentato dall'ANAS - Direzione centrale programmazione, progettazione, studi e rapporti con le regioni ed altri enti, in Roma.

Con il decreto n. 00021 del 22 gennaio 2004 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto che prevede i lavori di ammodernamento della S.S. Jonica tratto da Squillace a Simeri Crichi in nuova sede (lotti 1-2-3-4-5) e del prolungamento della S.S. dei «Due Mari» fino al congiungimento con la S.S. 106 in nuova sede (lotti 1-2-3-4) da realizzarsi nei comuni di Squillace, Borgia, San Floro, Catanzaro, Simeri Crichi (Catanzaro), presentato dall'ANAS - Direzione centrale programmazione, progettazione, studi e rapporti con le regioni ed altri enti, con sede in via Monzambano, 10 - 00185 Roma.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/decreti.htm

Detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, della legge 24 novembre 2000, n. 340.

04A01176

Pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto che prevede la realizzazione di una centrale termoelettrica da 800 MW elettrici circa da ubicare in comune di Livorno Ferraris, presentato da E.ON. Italia Produzione S.p.a., in Milano.

Con il decreto n. 00022 del 22 gennaio 2004 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto che prevede la realizzazione di una centrale termoelettrica da 800 MW elettrici circa, alimentata a gas naturale, ubicata in comune di Livorno Ferraris (Vercelli), presentato dalla E.ON. Italia Produzione, con sede in P.zza della Repubblica, 22 - 20124 Milano.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/decreti.htm

Detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, della legge 24 novembre 2000, n. 340.

04A01177

Pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto che prevede la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica all'interno dello stabilimento della Dalmine S.p.a. in comune di Dalmine, presentato dalla società Dalmine Tenaris Group S.p.a., in Dalmine.

Con il decreto n. 00023 del 22 gennaio 2004 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto che prevede la realizzazione di una centrale termoelettrica di autoproduzione a ciclo combinato da 120 MW, da ubicare nello stabilimento della società Dalmine S.p.a. in comune di Dalmine (Bergamo), presentato dalla società Dalmine Tenaris Group S.p.a., con sede in piazza Caduti 6 luglio 1944, 1 - 24044 Dalmine (Bergamo).

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/decreti.htm

Detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, della legge 24 novembre 2000, n. 340.

04A01178

Pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto che prevede la realizzazione di una centrale a ciclo combinato della potenza di circa 750 MW elettrici da ubicare in comune di Aprilia, in località Campo di Carne, presentato dalla società Energia S.p.a., in Roma.

Con il decreto n. 00024 del 22 gennaio 2004 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto che prevede la realizzazione di una centrale termoelettrica a ciclo combinato alimentata a metano della potenza complessiva di circa 750 MW elettrici e delle relative opere connesse da realizzare in comune di Aprilia (Latina), località Campo di Carne, presentato dalla società Energia S.p.a., con sede in via del Tritone, 169 - 00187 Roma.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/decreti.htm

Detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, della legge 24 novembre 2000, n. 340.

04A01179

Pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto che prevede i lavori di ammodernamento e di adeguamento del tronco compreso tra Oristano e Macomer della S.S. 131 Carlo Felice da realizzarsi nei comuni di Bauladu, Paulilatino, Abbasanta, Corbello e Aidomaggiore e nei comuni di Borre, Macomer, Bironi e Bortigiali, presentato dall'ANAS, compartimento della viabilità per la Sardegna, in Cagliari.

Con il decreto n. 00025 del 22 gennaio 2004 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto che prevede i lavori di ammodernamento e di adeguamento del tronco compreso tra Oristano km 109+500 e Macomer km 146+800 della S.S. 131 Carlo Felice da realizzarsi nei comuni di Bauladu, Paulilatino, Abbasanta, Corbello e Aidomaggiore (Oristano) e nei comuni di Borre, Macomer, Birri e Bortigiali (Nuoro), presentato dall'ANAS, compartimento della viabilità per la Sardegna, con sede in via Dante Alighieri n. 23 - 09128 Cagliari.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/decreti.htm

Detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, della legge 24 novembre 2000, n. 340.

04A01180

Pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto che prevede l'intervento di conversione dell'esistente impianto di cogenerazione in comune di Roma, località Tor di Valle, presentato da Acea Electrabel produzione S.p.a.

Con il decreto n. 00014 del 19 gennaio 2004 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto che prevede l'intervento di trasformazione di una sezione di cogenerazione mediante sostituzione della stessa con un impianto a ciclo combinato cogenerativo da circa 60 MW elettrici e potenza termica di circa 120 MW che, aggiunti ai 260 MW termici dell'esistente sezione a ciclo combinato porterebbero la potenza complessiva della centrale a 380 MW termici, pari a circa 176 MW elettrici, all'interno dell'area già insediata in località Tor di Valle in comune di Roma, presentato dalla società Acea Electrabel produzione S.p.a., con sede in Altino (Chieti).

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/decreti.htm

Detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, della legge 24 novembre 2000, n. 340.

04A01181

Pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto che prevede la realizzazione di un tratto di condotta sottomarina per il trasporto di gas dai limiti delle acque extraterritoriali di giurisdizione italiana fino alla piattaforma Barbara T2, presentato da ENI S.p.a., in Marina di Ravenna.

Con il decreto n. 0816 del 23 dicembre 2003 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto che prevede la realizzazione della condotta sottomarina di lunghezza complessiva pari a 8 km e diametro pari a 36 cm per il trasporto di gas dai limiti delle acque extraterritoriali di giurisdizione italiana fino alla esistente piattaforma Barbara T2, presentato dalla società ENI S.p.a. - Divisione Exploration e Production - Unità geografica Italia, con sede in via del Marchesato, 13 - Marina di Ravenna (Ravenna).

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http//www.minambiente.it/sito/settori azione/via/legislazione/decreti.htm

Detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, della legge 24 novembre 2000, n. 340.

04A01182

Pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto che prevede i lavori di ammodernamento del tratto Palizzi-Caulonia lotto VI-VII-VIII compreso lo svincolo di Marina Gioiosa Jonica relativamente alla S.S. 106 Jonica nei comuni di Ardore, Sant'Ilario, Portigliela, Locri, Siderno, Grotteria, Marina di Gioiosa Jonica, presentato da ANAS, compartimento Calabria, in Catanzaro Lido.

Con il decreto n. 000001 del 14 gennaio 2004 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto che prevede i lavori di ammodernamento in nuova sede del tratto Palizzi-Caulonia lotto VI - lotto VII - lotto VIII compreso lo svincolo di Marina di Gioiosa Jonica relativamente alla S.S. 106 Jonica da realizzarsi nei comuni di Ardore, Sant'Ilario, Portigliela, Locri, Sidereo, Grotteria, Marina di Gioiosa Jonica in comune di Reggio Calabria, presentato da ANAS, compartimento Calabria con sede in via Eugenio De Riso n. 2 - 88063 Catanzaro Lido (Catanzaro).

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/decreti.htm

Detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, della legge 24 novembre 2000, n. 340.

04A01183

Pronuncia di compatibilità ambientale relativo al progetto che prevede il potenziamento infrastrutturale e tecnologico della linea ferroviaria Lamezia Terme-Catanzaro Lido, tratta Settingiano-Catanzaro Lido nei comuni di Catanzaro, Settingiano e Borgia, presentato dalla società Italferr S.p.a., in Roma.

Con il decreto n. 00015 del 19 gennaio 2004 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito del progetto che prevede il potenziamento infrastrutturale e tecnologico della linea ferroviaria Lamezia Terme-Catanzaro Lido, da realizzarsi nei comuni di Catanzaro, Settingiano e Borgia (Catanzaro), presentato dalla società Italferr S.p.a., con sede in Roma.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/sito/settori azione/via/legislazione/decreti.htm

Detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, della legge 24 novembre 2000, n. 340.

04A01184

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Comunicato di rettifica riguardante il «Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005 e il primo biennio economico 2002/2003».

Nel contratto collettivo nazionale di lavoro citato in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario n. 135 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 188 del 14 agosto 2003, sono apportate le seguenti rettifiche in corrispondenza delle sotto elencate pagine del suddetto supplemento:

alla pagina 23, all'art. 10 - Mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale - al comma 11, prima riga, dove è scritto: «Il servizio non di ruolo di cui agli articoli 485 e 569 del decreto legislativo n. 297/94»; leggasi: «Il servizio non di ruolo di cui agli articoli 485 e 569 del decreto legislativo n. 297/94, *e successive modifiche*»;

alla pagina 85, all'art. 94 - Sospensione cautelare in caso di procedimento penale - al comma 7, seconda riga, dove è scritto: «... della retribuzione *indicata all'art. 55* del presente CCNL.», leggasi: «... della retribuzione *fondamentale di cui all'art. 75, comma 1*»;

alla pagina 115 - Profili di Area del Personale ATA - alla Tabella A, ultima riga dell'«Area A», dove è scritto: «... con riferimento alle attività previste dall'art. *46*.», leggasi: «... con riferimento alle attività previste dall'art. *47*».

04A01194

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «S.G. 2000 Cooperativa sociale a r.l.», in Trieste, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 4075 del 19 dicembre 2003, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della cooperativa «S.G. 2000 Cooperativa sociale a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 27 maggio 1991, per rogito notaio dott. Massimo Paparo di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppe Alessio Vernì, con studio in Trieste, via Genova, n. 8.

04A01202

REGIONE CAMPANIA

Estensione alla società «Sorgenti S. Stefano S.p.a.» dell'autorizzazione alla produzione e vendita di acqua minerale «Santo Stefano» in contenitori di cartone poliaccoppiato Tetrabrik della capacità di cl 50 e PET in volumi da cl 200, cl 100 e cl 50, nonché all'utilizzo di nuovi polimeri.

Con decreto dirigenziale n. 06/A.G.C. 12 del 14 gennaio 2004, la «Sorgenti S. Stefano S.p.a.», è stata autorizzata alla produzione e vendita dell'acqua minerale «Santo Stefano» in comune di Montesano sulla Marcellana (Salerno), in contenitori di cartone poliaccoppiato Tetrabrik della capacità di cl 50 e PET nei nuovi volumi della capacità da cl 200, cl 100 e cl 50.

È stata autorizzata, altresì, all'utilizzo di nuovi polimeri.

04A01192

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FOGGIA

Sostituzione del conservatore del registro delle imprese

Con determinazione presidenziale n. 23 del 22 dicembre 2003, convalidata con deliberazione della giunta camerale n. 6 del 26 gennaio 2004, il dott. Michele Villani è stato nominato, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 580/1993, conservatore del registro delle imprese della Camera di commercio di Foggia in sostituzione del dott. Giuseppe Santoro, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

04A01193

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401034/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 0,77